

Pignoramento e intimazione: impugnazioni distinte

Cassazione

L'intimazione può essere contestata dopo l'atto presupposto

Luigi Lovecchio

In caso di cartella di pagamento non notificata seguita da un pignoramento presso terzi, il contribuente può e deve impugnare l'atto di pignoramento davanti ai giudici tributari. Se non lo fa, non può impugnare la successiva intimazione di pagamento, lamentando il medesimo vizio di notifica. La conferma giunge dall'ordinanza n. 32671 della Corte di cassazione, depositata il 16 dicembre.

La vicenda all'esame della Corte ha rappresentato l'occasione per rimarcare alcuni importanti principi affermati dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 7822/2020.

In tale arresto, in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che laddove il pignoramento presso terzi rappresenti il primo atto con cui viene manifestata la pretesa tributaria, laddove il contribuente intenda contestare il difetto di notifica dell'atto presupposto, lo stesso è legittimato a impugnare il pignoramento davanti al giudice tributario.

Ne consegue, come rimarcato nell'ordinanza depositata ieri, che il soggetto passivo ha in realtà l'onere di contestare tempestivamente – e cioè entro 60 giorni dalla notifica – l'atto dell'esecuzione, senza attendere una successiva intimazione di pagamento. In mancanza, la pretesa tributaria si consolida e non potrà più essere impugnata per vizi dell'atto presupposto.

Ricorda poi la sezione tributaria che l'impugnazione, a scelta del contribuente, potrà investire il solo atto di pignoramento, in quanto non preceduto dalla valida notifica di un provvedimento impositivo, oppure cumulativamente sia l'atto dell'esecuzione che la cartella precedente.

Nella prima eventualità (impugnazione del solo pignoramento), l'esame del giudice sarà limitato alla correttezza del procedimento di notifica dell'atto presupposto. Nella seconda ipotesi (impugnazione cumulativa), il giudice sarà chiamato a valutare la fondatezza del merito della pretesa.

Va ricordato in proposito che il ricorso contro il pignoramento potrebbe rappresentare in molti casi l'unica occasione per eccepire il difetto di notifica della cartella di pagamento, considerato che il ricorso diretto avverso la cartella non ricevuta è limitato alle ipotesi tassative previste nell'articolo 12, comma 4, del Dpr 602/1973, da ultimo ampliate dalla riforma della riscossione (Dlgs 110/2024).

Diversamente, qualora il contribuente intenda eccepire vizi dell'attività esecutiva vera e propria, quali, ad esempio, l'intervenuta prescrizione del credito tributario oppure l'impignorabilità di taluni beni o diritti, l'atto di pignoramento dovrà essere opposto davanti al giudice ordinario (Sezioni unite n. 7822/2020).

Si segnala da ultimo che, a partire da quest'anno, il decreto di riforma del contenzioso tributario (Dlgs 220/2023) ha modificato l'articolo 14 del Dlgs 546/1992, con riferimento ad una casistica simile a quella in esame. Si è disposto infatti che qualora si impugni un atto dell'agente della riscossione eccependo il difetto di notifica del provvedimento presupposto dell'Agenzia delle Entrate, occorre notificare il ricorso ad entrambi gli enti.